

dossier

XIX Legislatura

23 ottobre 2023

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità

A.G. 86



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 173



SERVIZIO STUDI

Dipartimento lavoro

TEL. 06 6760-4884 st_lavoro@camera.it - ✕ [@CD_lavoro](https://twitter.com/CD_lavoro)

Dipartimento cultura

Tel. 066760-3255 st_cultura@camera.it - ✕ [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Atti del Governo n. 86

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Premessa e Breve sintesi della disciplina di delega oggetto dello schema di decreto legislativo.....	7
Articolo 1 (Oggetto, finalità e ambito di applicazione).....	8
Articolo 2 (Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità)	9
Articolo 3 (Misura e durata dell'indennità di discontinuità).....	11
Articolo 4 (Contribuzione figurativa).....	12
Articolo 5 (Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità).....	12
Articolo 6 (Incumulabilità con altre indennità).....	13
Articolo 7 (Contribuzione)	14
Articolo 8 (Disposizioni transitorie).....	14
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie).....	15
Articolo 10 (Entrata in vigore)	16

**SCHEDE DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO**

Premessa e Breve sintesi della disciplina di delega oggetto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in oggetto costituisce l'attuazione di principi e criteri direttivi posti nell'ambito di una più ampia disciplina di delega relativa ai lavoratori dello spettacolo – delega complessiva di cui all'articolo 2, commi da 4 a 8, della [L. 15 luglio 2022, n. 106](#), e successive modificazioni, da esercitarsi entro il termine del 18 agosto 2024 –.

I principi e criteri direttivi oggetto del presente schema concernono – ai sensi dei commi 4, lettera c), e 6 del suddetto articolo 2 e nel limite di risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo¹ –: il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori in oggetto; la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i medesimi lavoratori, con riferimento ai casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo² e diversi da quelli summenzionati. Questa seconda categoria di lavoratori beneficiari è stata definita dal [D.M. 25 luglio 2023](#).

Nel presente schema, l'indennità di discontinuità viene introdotta anche in favore di soggetti titolari dei suddetti rapporti di lavoro intermittente.

I principi e criteri direttivi suddetti prevedono, in particolare:

- la definizione dei requisiti di accesso – tenuto conto anche del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative – con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il carattere di prevalenza del reddito individuale derivante dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
- la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale;
- l'incompatibilità dell'indennità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
- l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i beneficiari dell'indennità;

¹ Riguardo a tali risorse, cfr. la parte della presente scheda di lettura relativa all'**articolo 9** dello schema.

² Fondo istituito presso l'INPS.

- la determinazione dei contributi (inerenti alle indennità in oggetto) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori a un determinato limite.
- Il presente schema è stato oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (nella seduta del 12 ottobre 2023). Sul medesimo schema il Consiglio superiore dello spettacolo ha espresso parere favorevole (nella seduta del 4 luglio 2023), mentre il Consiglio di Stato deve ancora esprimere il proprio parere.

Articolo 1 (Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

L'articolo 1 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo.

Il relativo ambito di applicazione è costituito da:

- i lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli³;
- gli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati⁴ con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati. Come detto, tali lavoratori sono stati individuati con il [D.M. 25 luglio 2023](#). Anche per

³ Tale categoria è individuata dal richiamato articolo 2, comma 1, lettera *a*), del [D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182](#).

L'ambito delle attività rientranti nel suddetto gruppo e di quelle rientranti invece nell'altro gruppo di lavoratori (dipendenti o autonomi) a tempo determinato iscritti al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è attualmente individuato dal [D.M. 15 marzo 2005](#), "Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS".

Si ricorda che un altro [D.M.](#), emanato nella medesima data del 15 marzo 2005 e avente come titolo "Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo", individua le attività rientranti nell'obbligo di iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (quest'ultimo D.M. fa riferimento anche a categorie di lavoratori inerenti al settore sportivo, le quali non sono iscritte al Fondo in oggetto).

Per le procedure e i termini temporali di revisione delle due categorie di decreti ministeriali in oggetto, cfr. l'articolo 3, secondo comma, del [D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708](#), e successive modificazioni, e l'articolo 66, comma 20, del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

⁴ Ai sensi del citato articolo 2, comma 6, della L. n. 106 del 2022, e successive modificazioni.

tali lavoratori si prescinde dalla natura (dipendente o autonomo) del rapporto di lavoro;

- i titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità⁵. *Si valuti l'opportunità di chiarire se tale categoria faccia riferimento (diversamente da quelle precedenti) a tutti i profili professionali per i quali sia previsto l'obbligo di iscrizione al suddetto Fondo pensione.*

Si ricorda qui, in via di sintesi, che gli specifici requisiti soggettivi per l'indennità di discontinuità sono posti dal successivo articolo 2, mentre l'articolo 9 definisce i limiti annui di onere al cui rispetto è subordinato il riconoscimento dell'indennità (cfr. le relative schede di lettura); l'articolo 8 reca le norme transitorie in relazione alla cessazione (ivi prevista) dell'attuale indennità ALAS.

Articolo 2 **(Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità)**

L'**articolo 2** definisce i requisiti soggettivi per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità.

In particolare, si prevede che possano fare richiesta della predetta indennità i soggetti di cui all'**articolo 1** che (oltre ad essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini "dell'Unione europea" oppure abbiano regolare permesso di soggiorno in Italia. *Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di riformulare la locuzione summenzionata in "cittadino di uno Stato dell'Unione europea";*
- b) siano residenti in territorio italiano da almeno un anno;
- c) abbiano dichiarato, nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ai fini IRPEF e quale valore di riferimento per le agevolazioni fiscali⁶, un reddito non superiore a 25.000 euro annui;
- d) abbiano maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Non vengono computate, al fine in oggetto, le giornate eventualmente coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per lavoratori dello spettacolo – cosiddetta ALAS – o di NASpI ("Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego"). Si ricorda che, in base al successivo **articolo 8, comma 2**, l'ALAS non trova

⁵ Cfr. l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 16 del [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#).

⁶ Si ricorda che la categoria del reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali comprende anche alcuni redditi non inclusi nella base imponibile dell'IRPEF.

applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Riguardo ai summenzionati istituti ALAS e NASpI, si ricorda che:

- per la tutela contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo rientrano nell'ambito della disciplina generale della NASpI (di cui al [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#));
- per i lavoratori autonomi dello spettacolo è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il suddetto trattamento di disoccupazione ALAS, con una relativa aliquota contributiva, pari al 2 per cento.
- La disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede, tra gli altri requisiti, il possesso: di almeno quindici giornate di contribuzione (versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità; di un reddito, relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro⁷.

L'ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di conclusione del suddetto rapporto. L'indennità non può in ogni caso superare la durata di sei mesi.

- e) abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalentemente costituito dall'esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tale condizione è conforme a quella prevista dalla summenzionata disciplina di delega; al riguardo, la formulazione dello schema in esame specifica che è sufficiente che la prevalenza sussista nell'ambito dei soli redditi da lavoro (del soggetto). *Si valuti l'opportunità di chiarire, nella presente sede di esercizio della delega, se la nozione di prevalenza corrisponda alle ipotesi di reddito (derivante dalle suddette attività) "superiore alla metà" del complesso dei redditi da lavoro;*
- f) non siano stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; la condizione non concerne gli eventuali contratti di lavoro intermittente privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità⁸;
- g) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (la condizione non concerne, dunque, i trattamenti pensionistici in favore di superstiti).

⁷ La disciplina del trattamento ALAS è posta dai commi da 7 a 16 dell'articolo 66 del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#). In particolare, i due requisiti summenzionati sono stabiliti dalle lettere *d*) ed *e*) del comma 8.

⁸ Per il riferimento normativo sui contratti suddetti, cfr. *supra*, in nota.

Articolo 3 **(Misura e durata dell'indennità di discontinuità)**

L'**articolo 3** disciplina la misura e la durata dell'indennità di discontinuità e il termine per la presentazione della relativa domanda, oltre a porre ulteriori specificazioni.

In particolare, il **comma 1** prevede che l'indennità sia riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile⁹ precedente rispetto a quello di presentazione della domanda; tale base di calcolo non può essere superiore a 312 giornate annue e dal computo della stessa sono esclusi le giornate coperte da altra contribuzione o dalle altre indennità richiamate dal successivo **articolo 6** e i periodi contributivi che abbiano già dato luogo al riconoscimento di altra prestazione di disoccupazione.

In base ai **commi 2 e 3** del presente **articolo 3**:

- l'indennità è corrisposta in unica soluzione;
- la relativa misura giornaliera è pari al sessanta per cento della media costituita dal rapporto tra le retribuzioni imponibili (nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) e le giornate (dello stesso anno precedente) oggetto di contribuzione, con limitato riferimento (sia per il dividendo sia per il divisore) all'esercizio di attività lavorative per le quali sia richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; l'importo complessivo dell'indennità – che, come detto, è erogata in unica soluzione – è dunque pari al prodotto della misura giornaliera così calcolata per il numero di giornate determinato ai sensi del precedente **comma 1**;
- la quota giornaliera dell'indennità non può essere in ogni caso superiore al limite minimo giornaliero di contribuzione previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti¹⁰ (di conseguenza, il valore massimo dell'indennità è pari al suddetto limite minimo moltiplicato per il numero di giornate determinato ai sensi del precedente **comma 1**);
- la domanda, per ciascun anno, deve essere presentata entro il termine – posto a pena di decadenza – del 30 giugno. Si ricorda che il **comma 1** del successivo **articolo 8** reca un termine transitorio per la presentazione della domanda per i periodi di competenza relativi all'anno 2022.

Il **comma 4** prevede che l'INPS accerti presso l'Anagrafe tributaria i requisiti reddituali dei richiedenti, secondo modalità e termini definiti mediante accordi con l'Agenzia delle entrate; per le suddette attività, il medesimo **comma** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che l'indennità di discontinuità sia inclusa nella base imponibile delle imposte sui redditi.

⁹ L'anno civile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

¹⁰ Tale limite è pari a 53,95 euro nel 2023.

Articolo 4 **(Contribuzione figurativa)**

L'**articolo 4** disciplina l'accredito figurativo della contribuzione pensionistica in relazione al riconoscimento dell'indennità in oggetto.

Il **comma 1** prevede che la contribuzione figurativa (presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) sia riconosciuta in misura pari alla suddetta base di calcolo della misura giornaliera (quindi, in misura pari al cento per cento della base, anziché al sessanta per cento) e nel rispetto di un limite pari a 1,4 volte il suddetto limite minimo giornaliero di contribuzione.

Il **comma 2** prevede che la contribuzione figurativa in oggetto sia accreditata nell'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del numero di giornate richiesto al fine del raggiungimento dell'annualità di contribuzione e comunque nel limite dei periodi (nel suddetto anno precedente) non coperti da contribuzione a qualsiasi titolo (oltre che nel limite delle giornate incluse nella media di cui al precedente **articolo 3**). Si ricorda che il summenzionato numero di giornate richiesto per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione è pari, a seconda della categoria in cui rientrano i soggetti in esame, a 90, a 260 o a 312.

In particolare, il limite è pari¹¹ a 90 per i lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, a 312 per i lavoratori intermittenti (a tempo indeterminato) e a 260 per gli altri beneficiari dell'indennità in esame.

Articolo 5 **(Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità)**

L'**articolo 5** concerne i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

Il **comma 1** dispone che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità partecipino a corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale al fine di mantenere o sviluppare le competenze (nel settore dello spettacolo); i predetti percorsi possono essere finanziati anche mediante i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché (come specifica il **comma 2**) nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei relativi programmi nazionali (ivi compreso il Programma GOL-Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

¹¹ Cfr. l'articolo 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 182 del 1997, e successive modificazioni.

Il **comma 3** prevede che i contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento siano definiti secondo le modalità previste dai decreti ministeriali attuativi della corrispondente norma legislativa – di cui all’articolo 25-ter, comma 4, del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#) – relativa alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria; queste ultime disposizioni di rango secondario in oggetto sono attualmente stabilite dal [D.M. 2 agosto 2022](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2022. Si ricorda che il comma 3 dello stesso articolo 25-ter, e successive modificazioni, prevede che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di formazione (o di riqualificazione) comporti l’irrogazione di sanzioni “che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri” definiti con decreto ministeriale; tali disposizioni di rango secondario sono attualmente stabilite da un altro [D.M.](#) emanato nella medesima data del 2 agosto 2022 ([D.M.](#) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2022). Il **comma 3** del presente **articolo 5** opera, come detto, un richiamo solo con riferimento alla determinazione dei contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento e non anche con riferimento alla normativa sanzionatoria. *Si valuti l’opportunità di definire in termini espliciti se quest’ultima non trovi applicazione.*

Il **comma 4** prevede che il beneficiario dell’indennità di discontinuità autorizzi (nella domanda relativa alla medesima indennità) l’INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; la trasmissione è effettuata nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro¹², anche al fine dell’eventuale sottoscrizione del patto di attivazione digitale (sottoscrizione richiesta per l’Assegno di inclusione e per il Supporto per la formazione e il lavoro¹³).

Articolo 6 **(Incumulabilità con altre indennità)**

L’**articolo 6** dispone in materia di incompatibilità dell’indennità di discontinuità con altre misure indennitarie.

Si dispone che l’indennità di discontinuità, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, non sia cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le altre tipologie di misure indennitarie legate a casi di disoccupazione involontaria. L’indennità, inoltre, non è cumulabile con le misure (ivi comprese quelle previste da norme speciali “in deroga”) in materia di sospensione del rapporto di lavoro o di riduzione o

¹² Cfr., al riguardo, l’articolo 13, comma 2, lettera *d-ter*), del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#).

¹³ Riguardo a tali istituti, cfr. il capo I del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#), e successive modificazioni.

sospensione dell'orario di lavoro e non è cumulabile con l'assegno ordinario (di natura previdenziale) di invalidità.

Articolo 7 (Contribuzione)

L'**articolo 7** concerne la contribuzione relativa alla nuova indennità in oggetto.

Il **comma 1** prevede che per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'**articolo 1** siano dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- una contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente, determinata in base ad un'aliquota pari all'1% (l'aliquota è applicata sull'imponibile contributivo relativo al medesimo contratto di lavoro);
- un contributo di solidarietà a carico del lavoratore, per la sola ipotesi della sussistenza (con riferimento ai redditi assoggettati alla contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) di una quota eccedente il limite massimo di imponibile contributivo (limite pari, nel 2023, a 113.520 euro). L'aliquota del contributo di solidarietà è pari allo 0,5% della medesima quota eccedente.

La contribuzione di cui al presente **comma 1** confluisce presso la Gestione dell'INPS relativa alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti.

Il **comma 2** riduce, con riferimento ai lavoratori dipendenti a termine rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente **articolo 1**, da 1,4 a 1,1 punti percentuali l'aliquota contributiva previdenziale addizionale prevista per la generalità dei contratti di lavoro dipendente a termine. La riduzione ha effetto sui periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2024. Si ricorda che la misura ordinaria del contributo addizionale – pari, come detto, a 1,4 punti percentuali – è elevata a 1,9 punti percentuali per ciascuna ipotesi di rinnovo del contratto a tempo determinato. *Si valuti l'opportunità di chiarire se per i contratti oggetto del presente **comma 2** l'aliquota resti pari a 1,10 punti anche nei casi di rinnovo.*

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

L'**articolo 8** reca alcune disposizioni transitorie.

Il **comma 1** dispone che, per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, la domanda per l'indennità di discontinuità sia presentata entro il 15 dicembre 2023. *Si valuti l'opportunità di chiarire se tale termine sia posto a pena di decadenza, così come previsto per il termine a regime, di cui al precedente **articolo 3, comma 3.***

Il **comma 2** prevede che l'ALAS non trovi più applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Riguardo all'ALAS, cfr. la scheda di lettura relativa al precedente **articolo 2**. Il medesimo

comma 2 opera la quantificazione degli oneri finanziari annui derivanti dalla cessazione in oggetto – oneri corrispondenti alla differenza tra le mancate entrate contributive (al netto degli effetti fiscali) e gli oneri inerenti alle prestazioni (ivi compresi gli accrediti figurativi) –. Per la copertura degli oneri finanziari così quantificati, il **comma 2** in esame rinvia al successivo **articolo 9**.

Il **comma 3** specifica che l'ALAS (come ancora operante in via transitoria) non è cumulabile con l'indennità di discontinuità.

Articolo 9 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 9** prevede, in primo luogo, che l'indennità di discontinuità in esame sia riconosciuta entro un determinato limite annuo di onere. In secondo luogo, l'**articolo** provvede alla copertura finanziaria sia degli oneri corrispondenti ai limiti annui suddetti sia degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'**articolo 7, comma 2**, sia degli oneri di cui all'**articolo 8, comma 2**, e reca la clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari e la clausola contabile finale.

I limiti annui di onere di cui al **comma 1** (comprensivi anche dell'onere relativo alla contribuzione figurativa) sono stabiliti secondo un importo variabile nel corso del periodo 2023-2032; a decorrere dal 2033, l'importo è pari a 47,7 milioni annui.

Il **comma 2** prevede che l'INPS effettui il monitoraggio degli oneri in oggetto, con il conseguente invio della rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Per la copertura degli oneri di cui al **comma 1** nonché degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'**articolo 7, comma 2**, e degli oneri di cui all'**articolo 8, comma 2**, si provvede (per i valori al netto delle maggiori entrate derivanti dalle medesime norme in esame) mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET (**comma 3** del presente **articolo 9**). Si ricorda che la dotazione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET è attualmente pari a 100 milioni per il 2023, a 46 milioni per il 2024, a 48 milioni per il 2025 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2026.

Si ricorda che la disciplina di delega ha previsto che gli oneri netti derivanti dalla revisione in oggetto degli ammortizzatori sociali non possano eccedere la dotazione del suddetto Fondo (la quale è utilizzabile come copertura degli oneri medesimi).

Il **comma 4** del presente **articolo 9** reca la clausola contabile finale.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

L'**articolo 10** specifica che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.